

# **BGer 1C\_303/2008 vom 28. August 2008**

Bundesgericht, 2008-08-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_303\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_303_2008)

FR: TF 1C\_303/2008 du 28 août 2008

IT: TF 1C\_303/2008 del 28 agosto 2008

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 134 II 186 consid. 1 e rinvio).

#### **E. 1.1**

Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha in sostanza ritenuto adeguato il termine di 90 giorni per provvedere al ripristino emanato precedentemente e fondato sul diritto edilizio cantonale. Il ricorso in materia di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ), tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è quindi di principio ammissibile.

#### **E. 1.2**

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore ( art. 89 cpv. 1 lett. a LTF ) e, quali proprietari del fondo oggetto del provvedimento, sono direttamente toccati dalla decisione impugnata ed hanno un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). La loro legittimazione a ricorrere è quindi data.

#### **E. 2.1**

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale ( DTF 133 I 201 consid. 1). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. I ricorrenti devono quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto federale (cfr. sentenza 1C\_380/2007 del 19 maggio 2008, consid. 2.1 e 2.3, destinata a pubblicazione). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute quando è invocata la violazione di diritti fondamentali del cittadino. A norma dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti queste censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2, 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2).

#### **E. 2.2**

A prescindere dal diniego dell'allacciamento elettrico, che non è più oggetto di contestazione, la Corte cantonale ha esaminato unicamente il quesito dell'adeguatezza del termine di 90 giorni, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio in caso di inosservanza, fissato dal Municipio per dare seguito all'ordine di ripristino del 23 febbraio 2005. Nella misura in cui non si confronta con questo aspetto, l'unico ad essere oggetto del litigio, ma

espone quasi esclusivamente contestazioni riguardanti il provvedimento di ripristino in quanto tale, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione e deve quindi essere dichiarato inammissibile.

D'altra parte, la precedente istanza ha ritenuto irricevibili anche le contestazioni relative alla nuova domanda di costruzione, che i ricorrenti avrebbero presentato nel dicembre 2007 al Municipio per riottenere la licenza edilizia revocata il 23 febbraio 2005. Spettava quindi loro addurre in questa sede i motivi per cui il rifiuto della Corte cantonale di entrare nel merito delle censure sollevate violerebbe il diritto. Le argomentazioni riguardanti il mancato esame da parte del Municipio della nuova domanda di costruzione esulano pertanto dall'oggetto del litigio e non devono di conseguenza essere esaminate. Ciò vale in particolare per l'accennata violazione del divieto di formalismo eccessivo, riferita proprio alla procedura edilizia.

Laddove invocano poi genericamente il principio della buona fede, i ricorrenti non fanno valere alcuna assicurazione concreta rilasciata loro dall'autorità circa un eventuale differimento del ripristino (cfr., sul principio della buona fede, DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii). Richiamando inoltre il principio della proporzionalità, i ricorrenti disattendono che quando, come in concreto, esso non è invocato in relazione con un diritto fondamentale specifico, il Tribunale federale ne sanziona l'eventuale violazione solo se il provvedimento di diritto cantonale è manifestamente sproporzionato e lede simultaneamente il divieto dell'arbitrio (cfr. DTF 134 I 153 consid. 4).

### **E. 3.1**

Riferendosi appunto al principio della proporzionalità, oltre che a quello dell'economia processuale, i ricorrenti criticano in sostanza l'obbligo di dare seguito entro 90 giorni all'ordine di ripristino, poiché tale provvedimento potrebbe contrastare con l'eventuale rilascio di una nuova licenza edilizia, analoga alla precedente, conformemente alla domanda di costruzione da loro presentata nel frattempo. Richiamano al riguardo la sentenza pubblicata in DTF 108 Ia 216, sostenendo che se in quel giudizio il Tribunale federale ha rilevato che l'esecuzione integrale di un ordine di demolizione può risultare sproporzionata qualora un progetto ridotto abbia reali possibilità di essere approvato, a maggior ragione occorrerebbe considerare sproporzionata una demolizione di opere meramente incompiute, ma che sarebbero di per sé state conformi al diritto edilizio. Ciò in particolare dopo che i ricorrenti hanno inoltrato al Municipio una domanda di costruzione corrispondente al progetto già autorizzato a suo tempo, manifestando così la volontà di ultimare l'opera.

### **E. 3.2**

Sollevando tale censura i ricorrenti disattendono, come ha rettamente rilevato la Corte cantonale, che il provvedimento litigioso non concerne un'opera realizzata senza licenza edilizia in contrasto con il diritto materiale, ma un'opera per la quale era stata a suo tempo rilasciata un'autorizzazione, poi revocata a causa del mancato proseguimento dei lavori nei modi e nei termini usuali. In questo caso, la misura del ripristino contestualmente alla revoca è esplicitamente prevista dall'art. 24 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia cantonale, del 9 dicembre 1992 (RLE), che i ricorrenti nemmeno considerano, e la cui applicazione è già stata oggetto della precedente procedura ricorsuale nell'ambito della quale la costituzionalità della norma non è stata messa in discussione (cfr. sentenza 1P.567/2006 citata, consid. 4.2). Secondo la tesi dei ricorrenti, in sostanza, basterebbe

semplicemente ripresentare la domanda di costruzione iniziale per considerare sproporzionato l'ordine di ripristino ed impedirne l'attuazione. Ciò equivarrebbe tuttavia a rendere inapplicabile l'art. 24 cpv. 1 RLE, su cui si fonda il provvedimento di ripristino, in quanto tale, rimettendone essenzialmente in discussione il principio stesso. Nelle esposte circostanze, la semplice ripresentazione della domanda di costruzione originaria non è quindi idonea a fare ritenere manifestamente sproporzionato il termine di 90 giorni assegnato dal Municipio per dare seguito all'ordine, segnatamente ove si considerino il lungo tempo trascorso dalla cessazione dei lavori di costruzione e l'entità della situazione di abbandono. Nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la censura è pertanto infondata.

#### **E. 4**

Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Giusta l' art. 68 cpv. 3 LTF non possono essere attribuite ripetibili al Comune di Porza ( DTF 134 II 117 consid. 7), che non è peraltro patrocinato da un avvocato e che è stato invitato ad esprimersi solo sulla domanda provvisoria.

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.